

COMUNE DI RADDUSA

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 35 del 30/12/2019

OGGETTO: “Approvazione relazione sulla revisione ordinaria delle Partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre si è adunato il Revisore Unico Rag. Santo Ferrarello nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 10/10/2018 per il triennio 2018-2021;

PREMESSO CHE:

- in attuazione al Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 “*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*”, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 18 della Legge 07.08.2015 n. 124, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017n. 100, le Amministrazioni devono effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette e, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i “presupposti” che rendono necessario il “piano di razionalizzazione” di cui al punto precedente sono i seguenti:
 - le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all’articolo 4;
 - le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4 del TUSP;
- il provvedimento con cui viene fatta l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e l’eventuale “piano di razionalizzazione” devono essere comunicati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- nel caso in cui sia necessario adottare il “piano di razionalizzazione”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le Amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, la cui relazione è comunicata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- la mancata adozione del provvedimento, dell’eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull’attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra 5.000,00 e 500.000,00 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Considerato che

- l’articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed

- il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100;
- i principi contabili generali ed applicati e in particolare l'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*";
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile;

L'Organo di Revisione

nel prendere atto della Proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "*Approvazione relazione sulla revisione ordinaria della Partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016*";.

Rileva

che il provvedimento di razionalizzazione adottato dall'ente ai sensi dell'art. 20 del TUSP non contiene le informazioni standard di cui agli indirizzi del Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti, riferibili alle varie società oggetto di analisi e che la valutazione delle predette informazioni avrebbero potuto determinare risultati diversi del provvedimento in oggetto indicato;

Invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;
- a comunicare gli esiti della presente ricognizione al dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "partecipazioni" del Dipartimento stesso e che copia della presente deliberazione si invia alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- ad attenzionare particolarmente l'andamento delle società in Liquidazione e a richiedere ai liquidatori delle società apposite relazioni in merito all'andamento della procedura in essere.

Il Revisore

F.to Santo Ferrarello